

CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Regione Lombardia
ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI
RIMBORSO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO

Oggi, 9 luglio 2026, in collegamento remoto con la sede di Confcooperative Milano, si sono incontrati

- FP CGIL LOMBARDIA
- FP CISL LOMBARDIA
- FISASCAT CISL LOMBARDIA
- UIL FP LOMBARDIA
- UILTUCS LOMBARDIA
- LEGACOOB LOMBARDIA DIPART. WELFARE
- AGCI LOMBARDIA – SETTORE IMPRESE SOCIALI
- CONFCOOPERATIVE Federsolidarietà LOMBARDIA

definite qui le PARTI.

PREMESSO

- che dal mese di marzo 2026, per fatti non riconducibili alla volontà delle parti, il costo del carburante ha subito incrementi significativi,
- che nella Regione Lombardia il livello della contrattazione di secondo livello del CCNL Cooperative Sociali si attua a livello provinciale o interprovinciale
- che in alcuni territori la contrattazione di secondo livello prevede meccanismi di adeguamento del rimborso spettante ai lavoratori per l'utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio, ma che a causa dell'emergenza le parti ritengono indifferibile un intervento urgente per tutelare il potere di acquisto dei lavoratori

TUTTO QUANTO PREMESSO ED ESSENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO

Le PARTI, a livello regionale, riconoscendo

- che da marzo a maggio 2026 il costo medio del carburante rilevato ha avuto una crescita significativa
- la necessità di un adeguamento del rimborso chilometrico a tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL cooperative sociali, che operano in Lombardia e che utilizzano il mezzo proprio per motivi di servizio

CONVENGONO

- che a far data dal 01/07/2026 il valore del rimborso chilometrico già riconosciuto negli accordi territoriali della Lombardia è incrementato di euro 0,04 al chilometro, fermo restando il limite massimo di euro 0,40 al chilometro
- che tale adeguamento cesserà il suo effetto il giorno 31 ottobre 2026, senza necessità di disdette e senza ultrattività
- che alla sua scadenza il presente accordo non potrà essere prorogato né rinnovato a livello regionale.

L.T. C.S. - U.I.L.
20724 MILANO
02/5711041

INVITANO

le ulteriori PARTI della contrattazione di secondo livello territoriale ad avviare, con la massima tempestività, il confronto negoziale al fine di definire, entro il periodo di vigenza del presente accordo, una disciplina stabile del rimborso chilometrico, coerente con le specificità dei singoli territori e con l'evoluzione dei costi sostenuti dai lavoratori

SONO FATTI SALVI

gli accordi migliorativi di secondo livello territoriale eventualmente stipulati prima della data della stipula del presente atto, o in vigenza del presente accordo.

IL PRESENTE ACCORDO

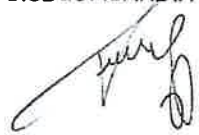
non si applica ai lavoratori delle imprese cooperative operanti in Lombardia che hanno già garantito ai lavoratori condizioni complessivamente di miglior favore sia in termini di durata che di valore economico sulla materia oggetto del presente accordo.

FP CGIL LOMBARDIA

Funzione Pubblica CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
cod. fisc. 97008410157



FP CISL LOMBARDIA



FISASCAT CISL LOMBARDIA

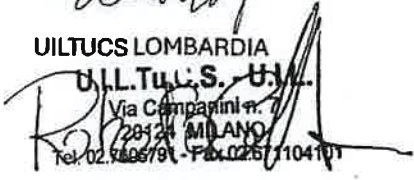


UIL FP LOMBARDIA



UILTUCS LOMBARDIA

U.I.L.T.U.C.S. - U.M.
Via Campanini n. 7
20134 MILANO
Tel. 02.5806791 - Fax 02.571104101



LEGACOO LOMBARDIA DIPART. WELFARE



AGCI LOMBARDIA - SETTORE IMPRESE SOCIALI



CONFCOOPERATIVE Federsolidarietà LOMBARDIA

